

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONFALCONE

## ART. 1

### **COSTITUZIONE, SEDE ED AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE.**

L'Associazione, di fatto nata nel 1961 e formalmente costituita nel 1966, ha sede in Monfalcone in via Mazzini nr. 3 e la sua denominazione è:

***"ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONFALCONE"***.

L'Associazione ha giurisdizione sul territorio del Comune di Monfalcone.

L'Associazione fa parte del "Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia".

La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia

La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e al Consorzio competente per territorio, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione al Registro Regionale previsto dalla Legge 383/2000 quale Associazione di Promozione Sociale.

Nella sede sociale non è consentito lo svolgimento, in maniera diretta o indiretta, di attività diverse da quelle istituzionali con particolare esclusione riguardo alla pratica politica, sindacale o di partito.

È vietato il gioco d'azzardo sotto qualsiasi forma individuata dalle norme di Pubblica Sicurezza.

L'eventuale variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.

## **ART. 2**

### **SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Gli scopi che, **senza fini di lucro**, l'Associazione si propone sono:

- a)** riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse ad operare per volontariato allo sviluppo turistico, sociale e culturale del territorio;
- b)** sviluppare nella cittadinanza il senso della collaborazione al di sopra di ogni ideologia e nel rispetto reciproco;
- c)** svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la Città, proponendo agli organi competenti il miglioramento estetico e promuovendone la tutela;
- d)** propagandare e svolgere iniziative atte a riscoprire ed a valorizzare attività, tradizioni e prodotti locali;
- e)** promuovere e coordinare l'associazionismo con altre espressioni sociali e di volontariato attraverso convegni, gite, escursioni, spettacoli vari, festeggiamenti, manifestazioni artistiche e culturali, sportive, enogastronomiche, ricreative, fiere e mostre in ogni loro possibile realizzarsi;
- f)** favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi del turismo;
- g)** gestire utili servizi di generale interesse in favore della cittadinanza;
- h)** stimolare l'ospitalità e l'educazione turistica dell'ambiente anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture alberghiere ed extra alberghiere;
- i)** proporre miglioramenti ed iniziative idonei a migliorare i servizi pubblici e privati che interessino il turismo;
- l)** istituire un ufficio informazioni e di assistenza turistica, anche fornendo servizi pubblici connessi e di generale interesse;
- m)** favorire reciproci scambi di manifestazioni e gemellaggi con altre realtà locali;
- n)** collaborare con Regione, Provincia, Comune ed altri Enti Pubblici nell'espletamento di funzioni delegate.

## **ART. 3**

### **ORGANI DI VIGILANZA.**

Oltre che alla vigilanza degli organi statutari interni l'Associazione è sottoposta al controllo della Regione Friuli Venezia Giulia a mezzo degli Assessorati competenti e del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

#### **ART. 4**

#### **COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, Associazioni, Enti e Società, residenti o meno nel Comune di Monfalcone, purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'Associazione stessa.

Gli aderenti si distinguono nelle seguenti categorie:

**a) SOCI FONDATAORI**

**b) SOCI ORDINARI**

**c) SOCI BENEMERITI**

**d) SOCI ONORARI**

**e) SOCI SOSTENITORI**

**f) SIMPATIZZANTI**

**a)** sono **SOCI FONDATAORI** coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione;

**b)** sono **SOCI ORDINARI** tutti coloro che versano nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del presente Statuto la quota sociale ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo;

**c)** sono **SOCI BENEMERITI** i Soci che hanno contribuito in maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Essi godono dei diritti di cui all'art. 6 dello Statuto e di qualsiasi altra prerogativa riservata ai Soci;

**d)** sono **SOCI ONORARI** coloro che, non Soci, hanno contribuito in maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono proposti dal

Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Essi godono dei diritti di cui all'art. 6 dello Statuto e di qualsiasi altra prerogativa riservata ai Soci;

e) sono **SOCI SOSTENITORI** i Soci ordinari che annualmente versano una quota associativa non inferiore al quintuplo della quota ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9 dello Statuto;

f) sono **SIMPATIZZANTI** tutti coloro che, fuori delle ipotesi da sub a) a sub e), versano contributi volontari all'Associazione. Essi non godono né dei diritti di cui all'art. 6 dello Statuto né di qualsiasi altra prerogativa riservata ai Soci.

## **ART. 5**

### **NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI.**

Per l'ammissione a Socio ordinario si dovrà presentare domanda su apposito modulo e contestualmente versare la prima quota sociale.

La domanda a Socio del minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.

La mancanza di una delle formalità rende inammissibile la domanda stessa.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del nuovo Socio motivando l'eventuale decisione negativa; il richiedente dovrà in ogni caso essere informato della decisione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di contestazione sulla qualità di Socio essa si dimostra unicamente mediante la congiunta esibizione della tessera sociale e della ricevuta di pagamento della quota associativa del relativo anno sociale. Non sono ammessi equipollenti.

I Soci espulsi non possono più far parte dell'Associazione.

## **ART. 6**

### **DIRITTI DEI SOCI.**

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 31 marzo di ciascun anno, hanno il diritto di:

- a)** intervenire alle Assemblee sociali con diritto di elettorato attivo e passivo;
- b)** ricoprire cariche sociali;
- c)** usufruire della sede sociale nei modi e limiti fissati con Regolamento interno;

**d)** beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

## **ART. 7**

### **PRESTAZIONI.**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere rimborsi per le spese documentate sostenute dai Soci, ivi compresi i membri del Direttivo stesso, o da persone espressamente autorizzate a svolgere specifiche prestazioni per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

## **ART. 8**

### **DOVERI DEI SOCI.**

I Soci hanno il dovere di:

**a)** accettare e rispettare le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento interno, laddove esistente, nonché le delibere del Consiglio Direttivo;

**b)** collaborare alle attività dell'Associazione;

c) accettare le cariche sociali od altri incarichi, salvo documentato e motivato impedimento, cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione;

d) comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri Soci sia della stessa Associazione;

e) osservare il segreto d'ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti l'Associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

## **ART. 9**

### **FINANZIAMENTO.**

I proventi con i quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono:

- 1) le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
- 2) i contributi di privati e di Enti pubblici e privati;
- 3) i proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali;
- 4) le eventuali donazioni.

È fatto divieto di distribuzione di utili, anche in natura, nel corso della vita dell'Associazione ed in caso di sua cessazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste.

## **ART. 10**

### **QUOTE SOCIALI.**

L'appartenenza all'Associazione per il Socio ordinario e/o sostenitore è subordinata al pagamento annuale di una quota sociale deliberata nell'ammontare dal Consiglio Direttivo.

La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello della sua delibera previa ratifica dell'Assemblea.

I Soci Fondatori, Benemeriti e Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

I nuovi Soci devono pagare la prima quota sociale contestualmente alla domanda di ammissione.

In caso di mancato accoglimento della domanda la quota verrà restituita insieme alla comunicazione di cui all'art. 5 dello Statuto.

## **ART. 11**

### **DIMISSIONI - DECADENZA PER MOROSITÀ.**

Le **dimissioni** da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio e non potrà essere riammesso salvo che le dimissioni non siano state presentate per comprovati e giustificati motivi.

**La decadenza dei Soci inadempienti** per il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno viene constatata d'ufficio, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio dell'anno per il quale si è reso inadempiente, **senza necessità di delibera** del Consiglio Direttivo e senza obbligo di avviso alla parte.

Per la riammissione si dovranno seguire le disposizioni di cui all'art. 5 dello Statuto.

## **ART. 12**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.**

I Soci, ivi compresi i componenti degli organi dell'Associazione, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità del fatto accaduto:

- a)** ammonizione scritta;
- b)** sospensione temporanea;

c) espulsione.

L'**ammonizione scritta** viene inflitta, per lievi mancanze disciplinari relative all'art. 8 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

La **sospensione temporanea**, di durata non superiore a sei mesi, viene inflitta, per le mancanze disciplinari più gravi relative all'art. 8 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

L'**espulsione** viene inflitta per atti gravemente lesivi della dignità, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione o dei Soci e per la violazione del dovere previsto dalla lettera e) dell'art. 8 dello Statuto.

Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Per i Soci espulsi si applica l'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto.

#### **Provvedimenti di sospensione e di espulsione:**

I provvedimenti non possono essere adottati senza aver sentito l'interessato, eccetto il caso di mancata sua presentazione senza giustificato motivo.

Il Socio dovrà essere convocato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio Direttivo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, che avviene con raccomandata, il Socio potrà presentare, per iscritto e con raccomandata, ricorso al Collegio dei Probiviri chiedendo di essere ascoltato anche con l'assistenza di uno o due Soci.

Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi trenta giorni, dispone l'audizione del Socio, qualora richiesta, convocandolo a mezzo raccomandata e successivamente delibera a maggioranza semplice.

L'esito della decisione deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed al Socio.

Il provvedimento di espulsione, in caso di ricorso al Collegio dei Probiviri, è in ogni caso provvisoriamente esecutivo fino alla pronuncia definitiva del Collegio dei Probiviri.

Il lodo del Collegio dei Probiviri, da pronunciarsi entro centocinquanta giorni dal ricevimento del ricorso, è definitivo e non impugnabile dalle parti in causa.

### **ART. 13**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sociali sono gratuite e durano tre anni.

## **ART. 14**

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.**

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'**Assemblea generale ordinaria** si riunisce ogni anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico.

Per giustificati e documentati motivi il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a rinviare la convocazione di non oltre trenta giorni.

L'**Assemblea generale straordinaria** è convocata su decisione del Presidente o su richiesta della metà più uno del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti all'atto della richiesta.

L'Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee vengono convocate, in prima e seconda convocazione, mediante invito scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, da far pervenire ai Soci tramite posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Fa fede il timbro postale di partenza.

Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento del canone sociale come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto.

I Soci possono validamente farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto.

Nessun Socio potrà ricevere più di due deleghe per l'Assemblea.

**Non è ammessa delega per la elezione delle cariche sociali.**

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da svolgersi almeno tre ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario. Inoltre, se elettiva degli organi sociali, elegge un Presidente di seggio e due scrutatori scelti tra i Soci presenti e non candidati.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva le relazioni consuntive e preventive degli organi direttivi sull'attività sociale;
- 2) approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- 3) approva le eventuali proposte del Consiglio Direttivo per i Soci Benemeriti ed Onorari;
- 4) delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo iscritta all'ordine del giorno;
- 5) procede all'elezione ogni tre anni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria delibera l'estinzione dell'Associazione e la destinazione dei beni sociali con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

## **ART. 15**

### **ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI.**

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scheda individuale segreta senza la possibilità di delega.

Ciascun Socio potrà candidarsi all'elezione per una sola carica sociale mediante richiesta scritta da far pervenire alla sede dell'Associazione entro tre giorni prima della data dell'elezione, a pena di inammissibilità della candidatura. Farà fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta di consegna rilasciata dalla segreteria della Pro Loco.

Sono eletti dall'Assemblea:

- il Consiglio Direttivo, in numero di undici membri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre membri;
- il Collegio dei Proviviri, in numero di tre membri.

Per l'elezione alle cariche sociali è ammesso un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni.

Il Presidente del seggio comunica, alla conclusione delle operazioni, i risultati delle stesse e redige il relativo verbale sottoscritto dagli scrutatori.

In caso di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo neo eletto nella sua prima seduta.

## **ART. 16**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni che scadono al 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello dell'elezione.

Alla scadenza esso resta in carica, per le attività istituzionali in corso e la sola ordinaria amministrazione, fino alla successiva Assemblea ordinaria, convocata a norma dell'art. 14 dello Statuto, dinanzi alla quale si presenta decaduto.

Rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione anche quelle iniziative abituali e tradizionali, non rinviabili, che si devono svolgere necessariamente nel periodo transitorio.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

**a) - il PRESIDENTE;**

**b) - il VICE PRESIDENTE;**

**c) - il SEGRETARIO;**

**d) - il TESORIERE;**

**e) - i restanti CONSIGLIERI eletti;**

**f) - un DELEGATO nominato dal Comune di Monfalcone** in Sua rappresentanza il quale dura in carica, anche oltre i tre anni, fino a revoca del Comune, e può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo assegna a scrutinio segreto fra i propri membri le cariche sociali da sub **a)** a sub **d)**.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di attribuire ad un solo membro le cariche sub **c)** e sub **d)**.

La rinuncia all'incarico, il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un componente del Consiglio comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

In caso di mutamento del Consiglio Direttivo per oltre la metà dei membri originariamente eletti si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente nella totalità delle funzioni.

La sostituzione del Vice Presidente, del Segretario o del Tesoriere avviene a scrutinio palese tra gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- redigere il bilancio ed il conto economico consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;

- redigere il piano delle attività sociali da svolgere nell'anno sociale da sottoporre all'Assemblea;

- fissare le date di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie curando il rispetto delle deliberazioni in esse assunte;

- sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifica statutaria;

- deliberare le quote sociali nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto;

- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

- costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi nell'ambito dell'Associazione; detti Comitati dovranno essere presieduti comunque da un membro del Consiglio Direttivo e di essi potranno far parte Soci ed estranei all'Associazione preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;

- assicurare, vigilare e garantire il rispetto da parte dei Soci e dei membri del Consiglio Direttivo delle norme del presente Statuto e del Regolamento, se esistente;

- deliberare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12 dello Statuto;

- deliberare sull'ammissione o meno di nuovi Soci e sulla riammissione di quelli decaduti o dimissionari a norma dell'art. 5 dello Statuto;

- redigere, se ritenuto necessario, ed applicare il Regolamento interno.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene almeno una volta al mese, con almeno due giorni di preavviso sulla data fissata e con modalità che saranno concertate dagli stessi componenti. Dovrà essere in ogni caso reso noto l'ordine del giorno.

Di ogni seduta il Segretario redigerà il verbale che sarà inserito nell'apposito libro, previa sua lettura ed approvazione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.

Le delibere sono prese a voto palese, eccetto quelle relative alle elezioni ed all'ammissione o espulsione dei Soci. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Eventuali dimissioni dalle cariche sociali del Consiglio Direttivo non comportano l'esclusione del membro dallo stesso.

In caso di dimissioni o di espulsione di un membro del Direttivo, egli ha l'obbligo di restituire il materiale di proprietà dell'Associazione datogli in dotazione.

In caso di eventuali pendenze legali, tranne che la controversia non veda come parte attrice o resistente la stessa Associazione Pro Loco, derivanti dalla gestione delle attività istituzionali, l'Associazione tutelerà legalmente verso i terzi sia tutti i componenti del Consiglio Direttivo che dei due Collegi, anche se non più in carica, fino a risoluzione.

## **ART. 17**

### **IL PRESIDENTE.**

Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alle elezioni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal membro più anziano di età.

Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente ha, unitamente al Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In casi particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire alla prima seduta al fine di promuovere la relativa ratifica.

## **ART. 18**

### **IL VICE PRESIDENTE.**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento operando con la sua stessa autorità.

Il Vice Presidente potrà rappresentare l'Associazione in attività e funzioni a lui espressamente delegate dal Presidente.

## **ART. 19**

### **IL SEGRETARIO - IL TESORIERE.**

**Il Segretario** assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni e provvede al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione.

**Il Tesoriere** ha in consegna la cassa dell'Associazione, tiene la contabilità ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Egli predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e quindi al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonea documentazione.

## **ART. 20**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea ed ha il compito di esaminare periodicamente, almeno due volte l'anno ed occasionalmente, la contabilità sociale.

Esso deve verificare, almeno ogni sei mesi, i documenti contabili e la consistenza di cassa.

Di ogni controllo eseguito provvede a verbalizzare gli esiti ed a trasmettere copia del verbale al Consiglio Direttivo.

Controlla e verifica la correttezza formale e contabile dei bilanci consuntivo e preventivo e riferisce con una relazione all'Assemblea.

Tra i suoi membri nomina il Presidente che dovrà firmare il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le dichiarazioni dei redditi.

Il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **ART. 21**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea.

Sono eleggibili coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età alla data della votazione.

Tra i suoi membri il Collegio nomina il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è demandato l'esclusiva competenza ed il compito di decidere, entro centocinquanta giorni dal ricevimento del ricorso, sui reclami dei Soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di violazioni delle norme statutarie ed in materia disciplinare.

Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso delibererà con l'astensione del componente interessato.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia lodi inappellabili.

## **ART. 22**

### **ESERCIZIO SOCIALE.**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **ART. 23**

### **ESTINZIONE.**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.14, penultimo ed ultimo comma, dello Statuto. In tal caso, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, le somme eventualmente residue ed i beni mobili ed immobili di



proprietà dell'Associazione saranno devoluti a fini di utilità sociale al Comune competente per territorio o altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Si applica il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto.

## **ART. 24**

### **DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE.**

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che *mortis causa* ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Esse non sono rivalutabili.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono assicurati dal presente Statuto:

1) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

2) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile;

3) la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti;

4) i criteri della loro ammissione ed esclusione;

5) i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

## **ART. 25**

### **PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI OD ASSOCIAZIONI.**

L'Associazione aderisce al Consorzio competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni, coordinare e propagandare le attività.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi Ente, Comitato o Associazione.

#### **ART. 26**

#### **MODIFICHE STATUTARIE.**

Il presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 27**

#### **VARIE.**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in quanto con esso compatibili e ad esso applicabili le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e del Comitato Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

#### **ART. 28**

#### **NORME TRANSITORIE.**

Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente statuizione, comunque denominata, con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale straordinaria dei Soci.

**Il presente Statuto, composto di nr. 28 articoli contenuti in 11 pagine, è stato approvato nella Assemblea generale straordinaria dei Soci del giorno 16 settembre 2013 e registrato**

**all'Agenzia delle Entrate di Monfalcone in data 18 settembre 2013 al n. 1493 serie 3 atti privati.**